> Un operatore economico presenta la seguente richiesta di chiarimento:

### Art. 5 condizioni minime dell'offerta a pena di esclusione punto 12.

**Quesito:** Nella lettera di invito all'art. 5 "Condizioni minime dell'offerta a pena di esclusione", punto 12 è prevista "l'esistenza alla data dell'offerta di almeno uno sportello aperto nel comune sede dell'Istituzione (Urbino)".

Siamo a domandarvi se il vostro ente accetterebbe anche la sola presenza di ATM evoluto e sistema di sportello automatico-cassa veloce, che di fatto sostituiscono perfettamente lo sportello gestito da operatore e tramite cui si possono svolgere, tra le altre, le seguenti e principali operazioni: ATM evoluto - funzionalità principali:

Prelievo = prelievo con carta bancomat; anticipo contanti con carta di credito e carte prepagate; Versamento = versamento di contanti e assegni con possibilità di inserire la causale di versamento; Informazioni = lista movimenti conto corrente e deposito titoli; lista movimenti carte;

Pagamenti = Agenzia Entrate - Riscossione (con funzione di ricerca codice fiscale) - ricarica carte prepagate fino a 4.500 euro, con scelta di importo da ricaricare - Bonifico (con utilizzo rubrica beneficiari e riproposizione bonifici)

Pagamenti per non clienti = bollettini postali premarcati, Mav/RAV, digitando i dati o con lettura veloce del codice a barre grazie al lettore barcode - pagamenti Cbill e PagoPA anche con lettura barcode - pagamento bollo auto digitando la targa - ricariche di cellulare - altri pagamenti come donazioni - pagamento biglietti Trenitalia prenotati su www.trenitalia.it - biglietti di trasporto locale - biglietteria eventi e concerti.

Altri servizi = attivazione carta di debito - stampa coordinate iban e/o invio via sms (sezione servizi per me) - processo di verifica del numero di cellulare - gestione carta di credito (blocco carta, richiesta emissione o duplicato; variazione plafond carta - cambio pin carta di debito/credito/prepagata nella sezione carte;

**Risposta:** l'Accademia attualmente non ha carte di credito o prepagate attive. Qualora il sistema di sportello automatico ATM evoluto possa consentire il pagamento per cassa, senza carte di credito o prepagate, ma semplicemente richiamando i dati del mandato di riferimento e del creditore, si può valutare l'ammissibilità dell'offerta. Lo sportello ATM evoluto non dovrà costituire penalizzazione all'operatività del cliente in base a specifiche esigenze del servizio di tesoreria.

> Un altro operatore economico presenta le seguenti richieste di chiarimento:

## L'art. 5 della lettera d'invito prevede per la partecipazione l'esistenza alla data dell'offerta di almeno uno sportello aperto nel Comune di Urbino.

**Quesito:** si chiede se oltre al possesso della filiale su Urbino alla data dell'offerta è richiesto anche l'impegno della Banca al mantenimento della stessa per tutta la durata contrattuale. Nel caso in cui il mantenimento non sia richiesto, si chiede di conseguenza che l'articolo 1 della convenzione venga adeguato in sede di sottoscrizione.

**Risposta:** l'Accademia richiede il mantenimento di detto sportello per tutta la durata del contratto. Laddove la Banca partecipante abbia già certezza dell'impossibilità a mantenere uno sportello nella città di Urbino nell'eventuale triennio di affidamento del servizio, che possa consentire la piena operatività del cliente/servizio tesoreria, si chiede di fornire tale informazione unitamente alla presentazione dei documenti.

L'art. 5 della lettera di invito e l'articolo 4 comma 2 dello schema di convenzione prevedono la non applicabilità di commissioni a carico dell'Accademia sui versamenti dei contributi degli studenti.

**Quesito:** si chiede di confermare che l'esenzione di commissioni richieste non comprenda anche gli incassi eventualmente effettuati con POS/POS pagopa, e che per tale tipo di sistema di incasso le commissioni restano a carico dell'Accademia.

**Risposta:** non sono attualmente in uso sistemi di incasso con POS/POS pagopa. Qualora nell'ambito del triennio di affidamento del servizio fossero ritenuti utili tali strumenti, si rimanderà a successiva intesa tra le Parti, la definizione delle relative condizioni di erogazione del servizio.

L'art. 1 comma 2 dello schema di convenzione prevede l'impegno in capo alla Banca di individuare un referente dedicato ad Urbino.

**Quesito:** si chiede conferma che il referente presso lo sportello di Urbino possa essere inteso come dedicato al servizio di tesoreria nei limiti e nel rispetto dell'organizzazione della Banca che attualmente prevede quanto segue:

- figura di un gestore ente (referente) ubicato presso una struttura della Banca diversa dalla filiale di Urbino. Di detto referente la Banca fornirà tutti i riferimenti (nominativo, recapito telefonico, mail);
- radicamento dei rapporti presso la filiale di Urbino o (nel corso della durata contrattuale) altra filiale individuata autonomamente dalla Banca, alla quale potrete fare riferimento quale filiale di prossimità per la consegna e il ritiro della documentazione, l'esecuzione dei pagamenti e delle riscossioni effettuate allo sportello, la custodia e amministrazione dei titoli di proprietà e di terzi a cauzione.

In merito allo svolgimento del servizio si fa presente che le attività operative connesse all'esecuzione dello stesso verranno accentrate presso strutture specialistiche in cui opera personale con specifica personalità in materia di gestione dei servizi di tesoreria e cassa. Le operazioni di incasso e pagamento verranno svolte in circolarità aziendale presso tutti gli sportelli della Banca.

**Risposta:** il servizio di tesoreria di cui all'oggetto può legittimamente essere svolto nell'ambito di strutture specialistiche della Banca ad esso deputate, secondo la sua specifica organizzazione. L'individuazione di un referente, che possa svolgere una funzione di supporto nella soluzione di eventuali problemi o necessità che possano presentarsi nel corso della convenzione, è condizione minima richiesta dalla lettera d'invito a pena di esclusione.

L'articolo 6 prevede che tutti i documenti siano sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente.

**Quesito:** si chiede se la documentazione in sede di partecipazione possa essere sottoscritta da soggetto facoltizzato munito dei necessari poteri ad intervenire in rappresentanza dell'impresa ai sensi e per gli effetti di delibera del Consiglio di Amministrazione e che ciò non rappresenti causa di esclusione.

**Risposta:** il soggetto facoltizzato munito dei necessari poteri può sottoscrivere la documentazione, allegando tutta la documentazione attestante il potere di firma in rappresentanza dell'impresa.

L'articolo 5 comma 8 dello schema di convenzione rimanda per le condizioni applicate all'articolo 13 dello schema di convenzione che regola i tassi.

**Quesito:** si chiede conferma che l'articolo 5 comma 8 possa essere inteso come possibilità di attivare (d'intesa tra le parti) i vari sistemi di incasso previsti dalla normativa vigente tempo per tempo e che gli stessi saranno regolati alle condizioni successivamente concordate tra le parti.

Risposta: si conferma

L'articolo 2 comma 2 dello schema di convenzione prevede in capo alla Banca lo svolgimento del servizio di conservazione documentale.

**Quesito:** si chiede di confermare che nell'affidamento del servizio in argomento non sia compreso il servizio di partner tecnologico Pagopa in capo alla Banca e che qualora tale servizio venga successivamente richiesto alla Banca lo stesso venga regolato alle condizioni successivamente concordate tra le parti.

**Risposta:** il servizio in argomento (art. 2 comma 2 dello schema di convenzione di cassa) riguarda la conservazione documentale. Tale servizio è previsto tra le condizioni minime dell'offerta a pena di esclusione e attiene alla conservazione digitale a norma di legge di mandati e reversali emanati e generati dall'Accademia e di ogni altro atto attinente. Per il servizio di partner tecnologico pagoPa, si rimanda al punto successivo.

L'articolo 5 comma 11 dello schema di convenzione prevede dei compiti in capo al Cassiere relativi agli incassi pagopa.

**Quesito:** si chiede di confermare che tale servizio debba essere svolto dalla Banca solo se alla stessa verrà richiesto successivamente di svolgere il ruolo di partner tecnologico pagopa

**Risposta:** se l'Istituto di credito affidatario potrà assumere direttamente il ruolo di partner tecnologico pagoPa, svolgerà direttamente tale servizio. Laddove l'Istituto di credito non possa assumerlo direttamente, potrà avvalersi di società esterne. In ogni caso dovrà essere garantita l'intelligibilità dei dati ovvero la possibilità di estrapolare dai flussi di riversamento dei PSP che saranno versati sul conto, i dati necessari alle operazioni di incasso: i nominativi dei versanti e i relativi importi di versamento, causale e data di versamento contenuti all'interno di ciascun flusso di riversamento.

#### Articolo 8 (anticipazione di cassa)

Il comma 2 dell'articolo suddetto prevede nel caso di mancata disponibilità di cassa, che il gestore ai sensi dell'art. 30 comma 2 del regolamento di amministrazione finanza e contabilità, su richiesta dell'accademia corredata da delibera di consiglio di amministrazione, è tenuto a concedere anticipazioni di cassa entro il limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nel consuntivo dell'anno precedente.

L'articolo 30 del regolamento suddetto prevede la possibilità per l'ente di chiedere anticipazioni di cassa, prevede il limite massimo dell'anticipazione richiedibile in base alle modalità stabilite nella convenzione di cassa, ma non prevede l'obbligo della banca alla concessione di quanto richiesto.

**Quesito**: tenuto conto di quanto sopra si chiede di confermare che la disponibilità della Banca alla concessione è da intendere come disponibilità ad esaminare eventuali richieste di anticipazione che saranno sottoposte alla valutazione delle competenti strutture della banca e concesse sulla base del merito creditizio dell'ente. Qualora venga confermato quanto sopra si chiede che in sede di sottoscrizione convenzione la stessa venga conformemente modificata.

**Risposta:** lo schema di convenzione all'art. citato già prevede la disponibilità, e non l'obbligo, della Banca all'eventuale anticipazione di cassa. Si segnala che ad oggi non è mai stato fatto ricorso all'uso di tale strumento.

## Quesito generale:

Si chiede che i chiarimenti di gara vengano considerati parte integrante dei documenti di gara e quindi come tali inseriti nella convenzione di tesoreria che si andrà a sottoscrivere.

**Risposta:** i chiarimenti fanno parte integrante dei documenti di gara. Saranno inseriti nella convenzione di tesoreria da sottoscrivere tra le Parti, laddove essi rappresentino un'integrazione o una modifica rispetto allo schema di convenzione sottoposto. Laddove si tratti di chiarimenti interpretativi, non si ravvisa la necessità di modifica, ma si contempla l'eventuale disponibilità.

In relazione alla presente procedura chiediamo cortesemente inoltre di fornirci le seguenti informazioni sul vs. servizio di tesoreria:

-vs. società informatica

#### Risposta: <u>Isidata srl – Roma</u>

-fidejussioni in essere rilasciate a vs. favore ed in caso affermativo l'importo totale di esse

Risposta: non ci sono fideiussioni in corso.

-numero pos attivi. In caso affermativo volume transato anno 2022.

Risposta: non si dispone di tale informazione.

-nominativo dell'attuale intermediario tecnologico pagopa

Risposta: il servizio è erogato dall'attuale Istituto tesoriere

-quali servizi già attivati con pagopa

**Risposta:** generazione avvisi liberi e predeterminati sulla base di diverse tipologie di debito e trasmissione tramite mail.

-numero versamenti annui incassati a mezzo pagopa

#### Risposta: 794

-numero bonifici anno 2021 eseguiti in ambito extra Sepa

Risposta: nessun bonifico extra Sepa nel 2021 e nel 2022.

-presenza di pignoramenti notificati. In caso affermativo si chiede di conoscere l'importo complessivo.

**Risposta:** non sono presenti provvedimenti di pignoramento.